



PARERE MOTIVATO

N. 230 IN DATA 02 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 02 novembre 2023 come da nota di convocazione in data 27 ottobre 2023 protocollo regionale n. 586602;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Arzignano con note pec acquisite al prot. reg. ai nn. 447124 e 447128 del 21/08/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la *"Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI)"*;

CONSIDERATO che nota prot. reg. n. 455617 del 25/08/2023, l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributi ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 8 "Berica"
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Consiglio di Bacino Acque del Chiampo
- Acque del Chiampo spa
- Comune di Chiampo



- Comune di Nogarole Vicentino
- Comune di Trissino
- Comune di Montecchio Maggiore
- Comune di Montorso Vicentino
- Comune di Roncà
- Provincia di Verona
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive
- Alto Vicentino Servizi
- Viacqua

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo di Viacqua, acquisito al prot. reg. n. 463773 in data 30.08.2023 (non competenza);
- contributo di Ulss n. 8 "Berica", acquisito al prot. reg. n. 506971 in data 18.09.2023;
- contributo di Acque del Chiampo s.p.a., acquisito al prot. reg. n. 519269 in data 25.09.2023;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 237/2023", pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che il Comune, con nota pec acquisita al prot. reg. n. 561922 del 16/10/2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 23 osservazioni delle quali n. 10 attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale e si prende atto di quanto dichiarato nel parere di coerenza del Valutatore e di cui all'allegato "Prospetto_osservazioni_var17.pdf";

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza è la "Variante n.17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI), contenente le principali variazioni dello strumento urbanistico.

Lo strumento oggetto di verifica è la diciassettesima variante al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano. Dall'approvazione del primo Piano degli Interventi il Comune ha infatti proceduto con varianti parziali, tutte di carattere puntuale, rivolte al recepimento di specifiche istanze della popolazione accoglibili entro il quadro programmatico del PAT. In particolare, dopo la quinta variante al PI è intervenuta la prima variante al PAT. Dopo l'approvazione di quest'ultimo sono state quindi prodotte 11 varianti di cui si riportano di seguito alcuni dettagli:

La variante oggetto della presente valutazione risulta quindi quella maggiormente articolata, in termini di numerosità degli ambiti di variante, tra quelle fino a oggi apportate al PI.

Anche la variante oggetto di analisi interviene puntualmente sul Piano degli Interventi vigente a seguito della raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei cittadini coerenti con gli obiettivi del PAT. Per semplificare l'illustrazione della variante, di seguito si individuano specifici temi che corrispondono ad altrettanti obiettivi che la variante intende perseguire.

- A: interventi ricognitivi e di adeguamento al PAT: La prima categoria di azioni comprende nr.8 aree di variante. In questo caso, l'obiettivo della variante è di mero allineamento tra previsioni riportate nel PI e la situazione dei luoghi o le previsioni di PAT. Non si tratta quindi di vere e proprie scelte di Piano, ma di interventi necessari per la correttezza e per la migliore gestione dello stesso;



- B: stralcio di previsioni vigenti: La seconda categoria di azioni comprende nr.25 aree di variante. Si tratta di interventi diretti prevalentemente allo stralcio di previsioni di nuove aree a standard pubblico per le quali non è più possibile e opportuno reiterare il vincolo in relazione alla mancata possibilità/volontà dell'Amministrazione di procedere all'acquisizione delle relative aree. Secondariamente, entro questa categoria sono comprese anche proposte di stralcio di edificabilità. Delle 25 aree di variante segnalate, solo 6 concernono quest'ultima fattispecie;
- C: interventi su edifici esistenti: Gran parte degli interventi previsti dalla variante concerne il recupero di edifici esistenti. Su un totale di interventi puntuali pari a 134, 49 concernono edifici esistenti, quindi il 37% circa. Nell'ambito di questa categoria sono state riconosciute quattro casistiche, che verranno singolarmente descritte nei paragrafi seguenti:
 - n.22 interventi di cambio d'uso con il recupero del volume esistente;
 - n.12 interventi di modifica dei gradi di intervento ammessi nelle schede che disciplinano singoli edifici di interesse storico, ambientale;
 - n.14 interventi di modifica dei parametri progettuali ammessi nelle schede che disciplinano singoli edifici di interesse storico, ambientale;
 - n.1 intervento di riconoscimento di crediti edilizi per un di edificio già previsto in demolizione.

La seconda categoria di variante inerente all'edificato esistente concerne la semplice modifica di categorie di intervento per le quali si rileva la necessità di modifica a fronte dei valori riconosciuti e delle condizioni strutturali degli immobili. Spesso, a fronte di un processo di un degrado e abbandono in atto, si richiede un aggiornamento dei gradi di intervento che consenta di agire sulla qualità del costruito e non solamente sul risanamento. Tali modifiche sono quindi funzionali a facilitare e Per quanto riguarda i contesti di intervento si rileva la seguente situazione:

- n.5 interventi agiscono nell'ambito di nuclei di edilizia diffusa;
- n.2 interventi si collocano nel centro storico di Arzignano;

I restanti 5 interventi si collocano in zone diverse.

Va infine evidenziato che nessuno degli interventi proposti agisce su immobili soggetti a vincoli sovraordinati. Un unico intervento riguarda immobili oggetto di specifica tutela da parte del PAT, ma la variante interviene per la loro maggiore tutela.

La variante interviene su edifici già schedati modificando alcuni parametri progettuali, quali la massima altezza ammessa nell'ambito di interventi di ristrutturazione con sopraelevazione o con ampliamento in pianta al fine di incentivare il recupero degli immobili. Nel complesso, attraverso tali interventi, la variante incrementa il volume vigente di 3.108 mc, con una media di 280 mc per ciascun intervento. Si tratta quindi di ampliamenti funzionali all'adeguamento di edifici esistenti che non determinano un vero e proprio aumento del carico insediativo.

La variante agisce prevalentemente nei centri storici di Arzignano e Tezze: 11 interventi su 14 agiscono in tali contesti. Ciò consente alla variante di contribuire al recupero di immobili collocati in contesti di valore spesso soggetti a spopolamento anche a causa di rigidità per ciò che concerne il recupero dell'edificato storico. Anche in questo caso va evidenziato che nessuno degli interventi proposti agisce su immobili oggetto di specifica indicazione da parte del PAT. Non si tratta quindi di beni immobili valorizzati nello scenario di assetto.

- Dr: ricalibrazione di previsioni vigenti su tessuti residenziali: La quarta categoria di varianti concerne la modifica di previsioni insediative vigenti. In particolare, i temi selezionati sono:
 - Modifica di interventi puntuali vigenti;
 - Modifica dei limiti di zona;
 - Riprogettazione di ambiti di espansione o di completamento.
- Dp: ricalibrazione di previsioni vigenti su tessuti produttivi;
- Dq: ricalibrazione di previsioni vigenti su tessuti di riqualificazione;
- Er: previsioni puntuali di nuova edificazione residenziale;



- Ep: previsioni puntuali di nuova edificazione produttiva;
- F: previsioni inerenti aree per attrezzature e servizi di interesse comune.
- Modifiche normative di allineamento a strumenti sovraordinati.

Nel RAP ciascuna categoria di azioni è stata descritta dal valutatore puntualmente. Tale descrizione è riportata in termini testuali sintetici e attraverso un estratto cartografico illustrativo dei termini di modifica accompagnato da estratto normativo ove proposto in variante. La descrizione delle aree di variante si conclude con la sintesi dei principali fattori di impatto secondo le seguenti categorie standard:

- Variazione del carico residenziale;
- Variazione del carico produttivo/direzionale/commerciale (quindi non residenziale);
- Variazione dei livelli di impermeabilizzazione;
- Destinazioni d'uso (intendendo la segnalazione di varianti concernenti le destinazioni d'uso ammesse);
- Variazione delle altezze ammesse o della composizione volumetrica;
- Variazione di aree per servizi o destinate alle dotazioni di interesse pubblico.

Per quanto riguarda l'analisi della Variante rispetto al quadro programmatico sovracomunale, comunale e di settore (PGRA e PGA), è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche.

Gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS evidenziano che gli impatti attesi dell'attuazione della variante non sono significativi per quasi la totalità delle azioni. Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato. Si segnala altresì il parere reso da Contributo di Ulss n.8 Berica acquisito al prot. reg. n.506971 del 18/09/2023, laddove, "[...]. È necessario venga puntualmente applicata la vigente normativa in materia di:

- Scarico dei reflui. Gli scarichi non devono causare ristagni di liquami o impaludamenti con possibile sviluppo di esalazioni moleste o proliferazione di insetti;
- Rete idrica. In particolare dove sussistano punti di presa di acque da destinare al consumo umano va posta attenzione alle relative aree di tutela assoluta e di rispetto. Si ricorda la necessità di rispettare la vigente normativa in materia di
- Fasce di rispetto degli allevamenti intensivi o Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti;
- Inquinamento acustico;
- Inquinamento elettromagnetico in relazione alla eventuale presenza di sorgenti quali elettrodotti, cabine e stazioni per la telefonia cellulare;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati;
- Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Va assicurato che il traffico indotto connesso all'attuazione della Variante in parola non produca un impatto significativamente negativo sulle condizioni di inquinamento atmosferico ed acustico delle zone interessate dall'intervento.

È necessario valutare l'opportunità di dotare la rete viaria in progetto di adeguate piste ciclabili. I sottoservizi eventualmente realizzati devono essere sicuri per il pubblico e per gli operatori.

Si osserva inoltre quanto segue.

La Variante in parola prevede aree di sviluppo residenziale con possibile incremento della popolazione residente e aree per attrezzature di interesse comune. Per tali aree andrà verificata la necessità di garantire adeguate distanze e/o misure di mitigazione rispetto a fonti di inquinamento atmosferico (compreso quello odorigeno e da polveri), acustico, elettromagnetico eventualmente presenti nelle aree limitrofe, quali ad esempio le industrie insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del RD 1265 / 34 TULLSS. Nel caso la Variante in parola preveda insediamenti produttivi, si ricorda che tali insediamenti devono rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento ambientale fra l'altro acquisendo le autorizzazioni ambientali eventualmente



necessarie. Tali insediamenti inoltre devono rispettare quanto previsto dal TULLSS RD 1265 / 34 agli artt. 216 e 217.

In ogni caso l'esercizio degli insediamenti produttivi dovrà garantire l'esclusione di qualsiasi rischio per la salute del vicinato, se necessario anche con l'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele."

Complessivamente, il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato rivela un sufficiente rispetto di quanto previsto dai "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consentendo quindi alla competente Autorità Ambientale l'espressione del presente parere motivato di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Arzignano.

Si evidenzia altresì come il presente parere motivato rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere e degli edifici esistenti, nonché delle azioni previste dalla presente proposta di Variante, la cui necessaria sussistenza e verifica di legittimità e procedibilità stessa dell'istanza di Variante è demandata al Comune di Arzignano.

Ciò premesso, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti comprensivi del RAP e con gli approfondimenti svolti in fase istruttoria, ritiene non sia complessivamente ragionevole attendersi particolari "effetti ambientali significativi" a carico della matrici ambientali, paesaggistiche ed antropiche considerate e che la proposta di Variante sia complessivamente coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico - ambientali - paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario, subordinatamente al rispetto delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel RAP, nella "Relazione Istruttoria Tecnica VInCA n. 237/2023", nonché con il rispetto di ulteriori condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Arzignano.

Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS non riguarda ambiti di trasformazione non presenti nella documentazione esaminata ed è quindi limitato a quanto evidenziato nella documentazione esaminata e in atti;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 02 novembre 2023, dalla quale emerge che si propone di non assoggettare a VAS l'istanza relativa alla "Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI)", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che vengano rispettate le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nella documentazione esaminata e comprensiva del RAP, nella "Relazione Istruttoria Tecnica VInCA n. 237/2023", nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, nonché con il rispetto di specifiche indicazioni e condizioni ambientali di cui al presente parere motivato, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Arzignano;

ATTESO che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi",

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;



- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la “*Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI)*”, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato;
2. deve essere rispettato quanto indicato nel presente parere motivato;
3. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 237/2023*”,
 - dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1,8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Lanius collurio, Emberiza hortulana*;
 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all’attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle



- suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica-funzionale anche con esso;
3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Arzignano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
5. per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
 6. eventuali materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;
 7. eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;
 8. con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", con riferimento alla realizzazione di nuovi ambiti e relativi edifici e al fine della migliore efficienza energetica possibile, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tendere all'obiettivo dell'autoconsumo energetico, nel rispetto della normativa vigente.

A titolo generale si specifica che qualsiasi attività e/o trasformazione territoriale è comunque subordinata al rispetto di quanto decretato con DPCM del 01 dicembre 2022 relativamente all' "Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali" e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Si ricorda che gli ambiti di variante aventi ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, nonché cambi di destinazione d'uso, sono subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui



all'allegato 5, parte IV, Titolo V, tabella 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione urbanistica.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022, prot. reg. n. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della "*Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI)*", non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Arzignano, delle opere e degli edifici esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.

Fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale comunque consultati e che non comportano comunque una ri-adozione della presente "*Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI)*", qualsiasi modifica rispetto alla documentazione valutata e in atti e di cui alla presente parere di non assoggettabilità a VAS, deve essere sottoposta, per la parte in variante a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Qualora in fase di approvazione della presente "*Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Arzignano (VI)*", venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali, le suddette parti in variante devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "*Art. 11 - Modalità di svolgimento*" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "*5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna